

- (6) Per quanto riguarda i viticoltori in possesso di autorizzazioni per il reimpianto concesse loro dagli Stati membri per aver estirpato una superficie vitata corrispondente a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è opportuno che la deroga concessa dal presente regolamento si applichi in modo analogo ai produttori ai quali sono state concesse autorizzazioni per nuovi impianti. Si garantirebbe in questo modo che i produttori non subiscano una riduzione della propria superficie vitata a causa dell'impossibilità di procedere al reimpianto di una superficie estirpata, determinata da circostanze impreviste e dalla carenza di forza lavoro dovute alle restrizioni imposte alla circolazione in seguito alla crisi provocata dalla pandemia di Covid-19.
- (7) Nel caso in cui gli Stati membri abbiano concesso un'autorizzazione per il reimpianto ai viticoltori che si sono impegnati a estirpare una superficie vitata al più tardi entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove viti, nel corso del 2020 i produttori possono incontrare difficoltà specifiche a procedere all'estirpazione a causa delle restrizioni imposte alla circolazione e della carenza di forza lavoro. Pertanto, quando tali produttori possono giustificare di non aver potuto procedere all'estirpazione nel 2020 per motivi legati alla pandemia di Covid-19, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di concedere loro più tempo per effettuare l'estirpazione, prorogando il termine fino a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. È opportuno che gli Stati membri decidano entro 2 mesi dalla presentazione di una domanda se concedere la proroga e per quale durata o, in caso di rifiuto, informino il richiedente dei motivi di tale decisione. Se l'estirpazione non viene effettuata entro la fine del periodo di proroga concesso, è opportuno che il viticoltore sia passibile delle relative sanzioni applicabili a norma dell'articolo 5, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione (*).
- (8) Se i viticoltori sono autorizzati a ritardare l'estirpazione di un vigneto per il quale gli Stati membri hanno autorizzato il reimpianto anticipato, è opportuno che sia il vecchio vigneto da estirpare che il vigneto di nuovo impianto non siano ammissibili al sostegno a favore della vendemmia verde, onde evitare il doppio finanziamento.
- (9) Le restrizioni alla circolazione in vigore e i conseguenti problemi logistici, nonché la carenza di forza lavoro per eseguire operazioni manuali nel vigneto, nello specifico l'impianto di vigneti e l'estirpazione, costituiscono un problema specifico ai sensi dell'articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tale problema specifico non può essere affrontato con misure adottate a norma degli articoli 219 o 220 del predetto regolamento. Da un lato, esso non è collegato a una turbativa del mercato preesistente o a una minaccia sufficientemente specifica di turbative del mercato. Dall'altro, questo problema specifico non è neppure collegato a misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali o la perdita di fiducia dei consumatori a causa dell'esistenza di rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante, come prescritto dall'articolo 220 di tale regolamento.
- (10) La misura dovrebbe essere strettamente limitata a quanto necessario per affrontare le attuali difficoltà causate dalla pandemia di Covid-19 per quanto riguarda sia l'ambito sia il periodo di applicazione.
- (11) È opportuno adottare dette misure con urgenza per evitare che i viticoltori siano privati delle loro autorizzazioni per l'impianto o siano penalizzati per non aver rispettato l'obbligo di estirpare la superficie oggetto dell'impegno a causa di problemi logistici e della carenza di forza lavoro imprevisti.
- (12) Le misure di emergenza previste dal presente regolamento dovrebbero essere limitate a un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo. Tale periodo è necessario per dare ai viticoltori il tempo sufficiente per impiantare le nuove viti durante la stagione adatta e agli Stati membri una certa flessibilità nei casi in cui l'estirpazione non sia possibile a causa della pandemia di Covid-19.
- (13) Tenuto conto della necessità di un intervento immediato, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

(* Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1).

